



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale n. _____ del _____ recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – Cont. n. 9288/2001/CA. Corte di Appello di Lecce. DELL'ANNA Marco c/ Regione Puglia. Liquidazione interessi legali giusta sentenza n. 589/2015 pubblicata il 03/09/2015 emessa nel giudizio iscritto al n. 1156/2011 R.G.."

Descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità)

Con Deliberazione della GR 2/3/1999, pubblicata sul BURP n.27 dell'11/3/1999, la Regione Puglia ha approvato bando pubblico per la presentazione della domanda di concessione del contributo relativo al POP Puglia-Fondo Feoga-sottoasse 4.1- Misura 4.1.5 relativamente al triennio 1997/1999.

Con Delibera dirigente IPA – Lecce n.104 del 29/12/1999 avente per oggetto " POP Puglia 1994-1999- Fondo FEOGA – sottoassen.4.1- Reg. GEE 2081/1993- Il triennio- Misura 4.1.5 "FLORICOLRUTA" – venivano approvati progetti esecutivi e disposta la concessione di contributo a favore dei beneficiari riportati in elenco A (Collettivo ARFLO Puglia) ed elenco B (Singoli), nel mentre per i progetti ex elenco A1 (Collettivo Coop.Agr San Donato srl) ed ex B1 (singoli), al momento dell'adozione dell'atto non finanziabili per insufficienza di risorse, veniva disposta la collocazione in graduatoria aperta ai fini dell'ammissibilità a finanziamento con le eventuali disponibilità rivenienti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del POP Puglia 1994-1999- Fondo FEOGA. Il menzionato Sig. DELL'ANNA Marco era ricompreso al 7 posto del citato elenco A.

Avverso l'atto dirigenziale menzionato la Coop.Agr San Donato srl proponeva ricorso amm.vo al TAR che annullava la deliberazione dirigenziale 104/1999 con sentenza n.1660 del 12/4/2001.

La sentenza del TAR n.1660 del 12/4/2001 costituiva motivo di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato da parte della ARFLO Puglia originariamente assegnataria dei benefici ex citata Delibera dirigente IPA – Lecce n.104 del 29/12/1999.

In pendenza di giudizio innanzi al Consiglio di Stato La Regione non effettuava il versamento del saldo adducendo la motivazione che il giudizio de qua avrebbe potuto comportare una nuova formulazione della graduatoria ed una ulteriore rideterminazione dell'importo spettante ovvero la revoca dello stesso ed il recupero di quanto già erogato. In questo contesto si addiveniva ad un componimento bonario che impegnava la Regione a confermare il finanziamento subordinandone la integrale liquidazione a fronte della rinuncia all'ultimo grado del giudizio amm.vo da parte degli interessati tra i quali si aggiungeva, dopo precedente diniego, il DELL'ANNA Marco.

Dalla Sentenza 589/15 si evince, oltre al contesto sopra evidenziato, quanto segue:

Con atto del 5/12/2001 la ditta DELL'ANNA Marco citava in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce la Regione chiedendo il pagamento del saldo del contributo, quantificato in lire 99.805.605 oltre interessi indicando che l'opera oggetto di finanziamento era stata oggetto di collaudo in data 9/10/2001.

Con sentenza n.1453/2011 – depositata in cancelleria il 2/8/2011 e notificata il 29/11/2011- Il Tribunale adito rigettava l'istanza prodotta dalla ditta. Avverso suddetta sentenza veniva proposto appello, con richiesta di riforma, dalla ditta interessata con atto di citazione notificato il 29/12/2011. In tale sede veniva presentata richiesta di saldo di euro 29.628,04.





Regione Puglia

Con sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015, depositata in cancelleria il 3/9/2015, munita di formula esecutiva in data 29/9/2016 e notificata 21/10/2016 la Corte di Appello di Lecce – Sez. I Civile , riformava la citata sentenza n.1453/2011 adottando il seguente dispositivo:

"La corte

decidendo sull'appello proposto da Marco DELL'ANNA in contraddittorio con Regione Puglia in persona del presidente pro tempore e con Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Lecce avverso la sentenza del tribunale di Lecce n.1453/11 in data 2 agosto 2011, in riforma di detta sentenza, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna degli appellati in solido al pagamento di euro 29.628,04 e condanna la regione al pagamento in favore degli interessi legali sulla somma predetta a decorrere dal 13 maggio 2010 e fino al soddisfo. Dichiarata interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, con diritto del DELL'ANNA a ripetere le somme eventualmente corrisposte alla regione Puglia in esecuzione della sentenza impugnata".

Note esplicative :

- la materia del contendere per il pagamento di euro 29.628,04 viene meno posto che la Regione con delibera della GR n. 2436 dell'8/11/2011 aveva riconosciuto il diritto di erogazione alla ditta in questione della somma richiesta a saldo.
- gli interessi legali sono dovuti ex artt 1224 cod.civ. e dalla data indicata nel dispositivo per inadempimento della Regione a versare la somma citata di euro 29.628,04 (quale saldo del contributo) dall'atto messa in mora (sollecito di pagamento del 13/5/2010 - richiamato nel provvedimento regionale di liquidazione del saldo).

- Per il periodo antecedente a tale data di sollecito, la Regione aveva opposto, tra l'altro, diniego alla corresponsione del saldo attesa la pendenza di processo penale a carico del DELL'ANNA Marco, contrassegnato con n.4647/04 RGGIP, imputato dei reati di cui agli artt. 91 cpc, 640 bis, 61 n.7 c.p. Con sentenza n.1494 del 27/10/2008 la Corte di Appello di Lecce aveva emesso sentenza di assoluzione per il DELL'ANNA (estremi del procedimento penale rilevati da atti d'Ufficio).

ATTESA l'insorta obbligazione verso terzi occorre procedere a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione della sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015 della Corte di Appello di Lecce – Sez. I Civile pari a complessivi euro 2.723,67.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Da imputare come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

- euro 2.723,67= spese sul cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi".

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Maggiore spesa di euro 2.723,67= corrispondente a quanto indicato nella sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015 della Corte di Appello di Lecce – Sez. I Civile.


Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata da sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015 della Corte di Appello di Lecce – Sez. I Civile.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

=====

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con





Regione Puglia

le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

=====

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

- **euro 2.723,67=** per interessi, da stanziare come segue:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Titolo 1 – Spese correnti
Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi".

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

=====

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari li

Il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca
(dr. Domenico CAMPANILE)

P.O. **Giuseppina Pace**

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001, Art.6, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari li

04/02/2018

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

